

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1969

(22^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323):

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657) (D'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 295, 296, 299, 302, 202
BARDI, relatore	296, 299
CIFARELLI	302
DE MATTEIS	299, 301
FENOALTEA	299, 302
FILETTI	301
FOLLIERI	300
MANNIRONI	299, 303
SALARI	300
TEDESCO Giglia	296, 299
ZUCCALÀ	299, 302

La seduta ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cifarelli, Coppola, De Matteis, Falcucci Franca, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Man-

nironi, Salari, Tedesco Giglia, Tomassini, Venturi Giovanni e Zuccalà.

VENTURI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323);

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » e la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Tropeano, Maris, Terracini, Perna, Lugnano, Petrone, Tedesco Giglia, Maccarrone Pietro, Venanzi e Gianquinto:

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nella scorsa seduta, data l'identità della materia dei due disegni di legge, si era deciso di discuterli congiuntamente, ed il relatore, senatore Bardi, aveva chiesto un po' di tempo per poter esaminare il provvedimento di iniziativa parlamentare.

B A R D I , *relatore*. Personalmente sono pronto a fare una relazione sui disegni di legge. Desidero però far presente che alcuni colleghi del Gruppo comunista mi hanno avvertito ieri sera che non avrebbero potuto partecipare alla seduta odierna avendo assunto già altri impegni.

P R E S I D E N T E . Siamo al corrente di questo fatto. Ho parlato però con la senatrice Tedesco e siamo rimasti d'accordo nel senso che avremmo ascoltato la sua relazione.

B A R D I , *relatore*. A me sembra strano che si debba riferire su un disegno di legge di iniziativa comunista in assenza dei rappresentanti di questo Gruppo!

P R E S I D E N T E . Rinviare la discussione mi sembra la soluzione peggiore ed anche, se me lo consente, la più strana. La senatrice Tedesco, del resto, può intervenire nel corso del dibattito tutte le volte che vuole.

T E D E S C O G I G L I A . Ho aderito alla proposta di sentire la relazione del senatore Bardi per ragioni di correttezza nei confronti della Commissione ed anche nei confronti dell'onorevole Presidente, perchè non ritenevo giusto che l'assenza di alcuni colleghi, che avevano assunto altri impegni, suonasse disimpegno nei confronti di una discussione che è importante in sè e per cui, fra l'altro, siamo interessati in modo diretto in quanto presentatori di uno dei due disegni di legge in discussione.

Comprendo le perplessità del senatore Bardi nel fare la relazione in queste condi-

zioni, ma per quel che mi riguarda, ripeto, non avanzo alcuna obiezione.

B A R D I , *relatore*. Onorevole Presidente onorevoli senatori, farò una breve relazione, che non potrà non essere un po' singolare, dal momento che si dovrà discutere congiuntamente un disegno di legge per il quale è già stata fatta la discussione generale ed un altro disegno di legge presentato successivamente da alcuni rappresentanti del Gruppo comunista che verte sulla stessa materia.

Ritengo opportuno, pertanto, fare una sintesi o un riepilogo delle questioni più importanti che sono state dibattute, riservandomi di approfondirle successivamente, quando si passerà all'esame dei singoli articoli.

È chiaro che il disegno di legge n. 674, presentato dal Gruppo comunista, vuole assicurare un'eguaglianza di difesa a coloro i quali non hanno i mezzi sufficienti per farlo autonomamente, in attuazione dell'articolo 24 della nostra Costituzione, il quale appunto stabilisce che lo Stato deve assicurare, mediante appositi istituti, ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

E sorta una questione sull'interpretazione da dare all'articolo 24, ed in particolare il senatore Fenoaltea ha dato un'interpretazione secondo la quale non bisognerebbe pensare a degli istituti per regolare questa materia, ma ad una vera e propria istituzione, sollevando, in sostanza, anche la questione di costituzionalità di una legge che si limitasse unicamente a stabilire degli istituti che regolano questa materia.

A tale proposito il senatore Follieri ha ricordato che questo disegno di legge, in definitiva, trae origine da un suggerimento, per così dire, di una sentenza della Corte costituzionale, e precisamente dalla sentenza 22 dicembre 1964, n. 114, dalla quale si evince la costituzionalità della vigente legge sul gratuito patrocinio, limitandosi la Corte costituzionale a suggerire che sarebbe stato legittimo, *de jure condendo*, assicurare il pagamento di un onorario a favore del difensore d'ufficio dell'imputato.

Allo stato delle cose, pertanto, non sembra che si possa parlare di incostituzionalità di questo provvedimento e, quindi, la questione sollevata dal collega Fenoaltea, pure apprezzabile e che dimostra un ampio interesse allo studio del problema, non appare fondata.

In sostanza, anche nella relazione che accompagna questo disegno di legge si precisa che il suo scopo non è quello di creare — come è stato detto — un'avvocatura della Repubblica, ma soltanto quello di assicurare la difesa a chi non ha i mezzi economici per provvedervi.

L'ammissione al patrocinio statale, come già si è rilevato, è soggetta alla sussistenza di due requisiti. Un requisito, di carattere soggettivo, è rappresentato dallo stato di non abbienza. E da osservare in proposito che il disegno di legge originario non precisava i criteri da seguire per l'accertamento di questo requisito, o meglio, lasciava una ampia discrezionalità all'organo che avrebbe dovuto procedere a tale accertamento. Con un emendamento d'iniziativa governativa si stabilisce, innanzitutto, una presunzione di non abbienza per chi non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare; negli altri casi, cioè quelli non investiti dalla presunzione, viene lasciata all'organo competente la decisione sulla base degli elementi che la parte richiedente fornisce per l'accertamento istruttorio della condizione di non abbienza.

Secondo il disegno di legge presentato dai senatori Tropeano ed altri, la presunzione di non abbienza opera per colui il quale non abbia un reddito superiore a lire 1.200.000 annue, detratte le imposte, le tasse, gli assegni familiari, i contributi previdenziali, eccetera. Sembra, tuttavia, preferibile accettare l'impostazione governativa, almeno quella che risulta dalla modifica presentata dal Governo; infatti, quest'ultima — ripeto —, mentre stabilisce una presunzione di non abbienza nei confronti di coloro che non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, consente, nello stesso tempo, all'organo competente di decidere negli altri casi di non abbienza, ove la parte fornisca la prova, anche in relazione all'importanza

della lite e quindi al relativo costo, della mancanza di mezzi sufficienti per provvedere alla difesa.

A questo punto si inserisce il problema di chi debba accertare la sussistenza degli accennati requisiti. Secondo il disegno di legge governativo, l'accertamento spetta ad un'apposita commissione istituita presso ciascun tribunale e composta dal presidente, dal procuratore della Repubblica, da un avvocato patrocinante in Cassazione. Attraverso un emendamento — anch'esso d'iniziativa governativa — presentato al testo originario, si prevede l'istituzione di un'unica commissione presso ciascun tribunale, per cui si eliminano le varie commissioni, che erano state in un primo momento previste, anche per rendere maggiormente uniforme il giudizio dell'organo unico competente per l'accertamento dei requisiti.

Il disegno di legge presentato dai senatori Tropeano ed altri prescinde da qualsiasi accertamento preventivo da parte di una commissione e demanda al Consiglio dell'Ordine degli avvocati il compito di raccogliere la dichiarazione di non abbienza sottoscritta dal richiedente. Successivamente, l'ufficio giudiziario presso cui pende la lite dovrebbe trasmettere all'Intendenza di finanza le precise generalità di chi ha esercitato il diritto alla difesa a mezzo del patrocinio statale, per l'accertamento della sussistenza della condizione di non abbienza.

Il secondo requisito, al quale è subordinata l'ammissione al patrocinio statale, è di carattere oggettivo: quello attinente alla cosiddetta fondatezza della causa, che viene richiesto per stabilire una remora alle controversie infondate. È da rilevare che nel disegno di legge governativo tale requisito veniva enunciato con la formulazione: « probabilità dell'esito favorevole della causa od affare », che in un certo senso implicava un giudizio di quasi certezza sull'esito favorevole della lite. A seguito dei rilievi emersi durante la discussione in questa Commissione, il Governo ha proposto un emendamento, secondo il quale il suddetto requisito dovrebbe basarsi non più sulla probabilità dell'esito favorevole della lite, ma sulla non manifesta infondatezza della lite. Tale concetto

si riscontra anche nel disegno di legge presentato dai senatori Tropeano ed altri, nel quale appunto si parla di non pretestuosità della controversia o dell'affare, quale requisito necessario per l'ammissione al patrocinio statale.

Anche per quanto concerne l'accertamento del sopra accennato requisito di carattere oggettivo, mentre il disegno di legge governativo prevedeva un'apposita commissione istituita presso il tribunale, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare demanda invece la formulazione di un conciso giudizio al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al quale viene presentata la richiesta.

In sede di discussione era stato anche affrontato un problema di tutela giurisdizionale del diritto soggettivo alla difesa statale, in quanto si era osservato che, essendo l'apposita commissione un organo prettamente amministrativo, non ci sarebbe stato alcun controllo circa la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per l'ammissione al patrocinio statale. A seguito di tali rilievi, il Governo ha proposto un emendamento inteso a stabilire un controllo da parte del giudice della causa, il quale può essere investito con ricorso e decidere in Camera di consiglio con provvedimento soggetto soltanto al ricorso per Cassazione. In sostanza, qualora la commissione, organo amministrativo, respinga la richiesta di ammissione alla difesa non riconoscendo la sussistenza dei requisiti necessari, l'interessato può, dinanzi allo stesso giudice della controversia, con ricorso, chiedere di essere ammesso ad esercitare il suo diritto.

Per quanto attiene a questo specifico problema della tutela giurisdizionale, rilevo subito che nel disegno di legge presentato dai senatori Tropeano ed altri c'è una lacuna, in quanto non è prevista alcuna possibilità di ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, nel caso che questo ritenesse di non dover ammettere all'esercizio del diritto l'istante.

Resta ancora da considerare il problema del difensore. Il disegno di legge governativo prevede in proposito un'ampia scelta da parte dell'istante, stabilendo dei limiti che si concretizzano nel fatto che l'Albo degli

avvocati dovrebbe essere diviso in quattro parti, per cui, attraverso una rotazione di quattro anni si dovrebbe assicurare a tutti gli avvocati la possibilità di essere scelti come difensori dall'istante non abbiente. Secondo il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri, tutti gli iscritti dovrebbero avere la possibilità di essere scelti come difensori; l'Albo, cioè, dovrebbe essere comunque sempre a disposizione di chi deve effettuare la scelta.

Vi è poi, a questo proposito (è opportuno ricordarlo), un emendamento del senatore Finizzi, con il quale si prevede che l'albo sia diviso in due parti e quindi sia data la possibilità, attraverso una rotazione di due anni, di una scelta all'interessato non abbiente entro questi limiti. Aggiungo che sarà opportuno, in sede di esame dei singoli articoli, tornare sull'argomento, perchè è stato osservato che in alcune regioni, specie dell'Italia meridionale, ove il numero dei non abbienti è assai rilevante, il fatto di dividere l'albo degli avvocati in quattro parti e lasciare quindi che l'istante scelga per un anno soltanto, entro una parte limitata dell'albo stesso, potrebbe significare per un numero ingente di avvocati restare per tre anni privi della possibilità di esercitare la professione. Sarà quindi il caso di rivedere questa parte.

Venendo ad alcuni aspetti particolari, per quanto riguarda il processo penale, il disegno di legge prevede che la dichiarazione di non abbienza da parte dell'imputato o del detenuto sia raccolta direttamente dal giudice che l'interroga e che sia sufficiente questa dichiarazione per far scattare il meccanismo della nomina del patrocinante statale, salvi naturalmente gli accertamenti che successivamente possono essere fatti. La procedura è quindi molto più semplice, anche perchè per il giudizio penale non è richiesto il requisito soggettivo del *fumus boni iuris*, quindi non esiste la necessità dell'accertamento di tale requisito. Resta anche ferma, nel processo penale, la figura del difensore d'ufficio. Naturalmente, ove l'imputato o il detenuto dichiari di essere munito di difensore di fiducia, non sorgerà il problema della nomina del patrocinante statale.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

22ª SEDUTA (29 maggio 1969)

Per il resto le norme del disegno di legge attengono al recupero delle spese anticipate dallo Stato a carico della parte soccombente. Comunque, su queste norme di carattere particolare e tecnico, si potrà tornare in sede di esame dei singoli articoli. *

Chiedo scusa se sono stato lacunoso, ma si è trattato di coordinare gli emendamenti presentati a due disegni di legge. Vi sarà, ad ogni modo, la possibilità di trattare più ampiamente i singoli argomenti.

F E N O A L T E A . Mi sia consentita una rettifica.

Il collega Bardi nella sua diligente relazione mi ha attribuito un'eccezione di incostituzionalità del disegno di legge presentato dal Governo. Debbo precisare che la mia non era un'eccezione di incostituzionalità: io ho cercato di interpretare il dettato costituzionale, giudicando la conformità o meno del disegno di legge non tanto alla lettera della norma costituzionale, quanto all'interpretazione che io ritenevo se ne dovesse dare.

M A N N I R O N I . Su questo rilievo non insiste il collega?

F E N O A L T E A . Non era un'eccezione vera e propria, era un'opinione personale, che può essere considerata errata o giusta, ma che conservo.

B A R D I , *relatore*. Portando il discorso agli estremi limiti, l'osservazione può essere intesa nel senso che in fondo il disegno di legge non attua la norma costituzionale.

F E N O A L T E A . Non attua l'intenzione del costituente, secondo la mia opinione; attua — semmai — la lettera della norma costituzionale, la quale lettera, a mio avviso, tradiva l'intenzione.

P R E S I D E N T E . Tutto questo risulta, comunque, chiaramente dal resoconto stenografico della seduta in cui la questione fu posta. Anzi, se non ricordo male, risulta che ad un certo momento il senatore Zuccalà, che presiedeva la seduta, disse che gli era parso che il senatore Fenoaltea avesse adom-

brato, nel suo intervento, una richiesta di non passaggio agli articoli del disegno di legge. Il senatore Fenoaltea chiarì che non aveva pensato nemmeno di adombrare una richiesta del genere.

Z U C C A L A ' . Vorrei chiedere se, in seguito all'esposizione del collega Bardi, si intende riaprire quella discussione generale che già esaurientemente, a mio parere, è stata svolta, oppure se si pensa di approfondire i vari temi in sede di esame degli articoli.

P R E S I D E N T E . L'altra volta si era convenuto che non si sarebbe riaperta una discussione generale. Anzi, a questo fine mi ero permesso di citare una norma regolamentare circa gli interventi. Penso che i colleghi che lo vorranno, avranno modo di intervenire ampiamente in sede di discussione degli articoli.

Z U C C A L A ' . La prossima seduta dovrebbe essere quindi dedicata all'esame degli articoli?

D E M A T T E I S . Io credo che una discussione generale alla luce dei nuovi elementi acquisiti sarebbe necessaria.

T E D E S C O G I G L I A . Innanzitutto, desidero ringraziare il collega Bardi il quale, in condizioni certo non facili, ha fatto un lavoro prezioso per la Commissione, fornendo un quadro completo dei vari elementi ed enucleando già una serie di quesiti.

Ora, è evidente che se si intende riprendere *ab ovo* la trattazione della materia, ciò è superato dalla discussione generale già svolta. Credo però che l'osservazione del collega De Matteis sia valida in questo senso: che il collega Bardi ha posto questioni che non riguardano singoli articoli, ma alcuni criteri generali.

Io non vorrei che il desiderio di guadagnare tempo non facendo una discussione, né ampia né ponderosa, ma una discussione sulla relazione in generale, ci portasse poi a complicare la discussione sugli articoli, perchè naturalmente noi dovremmo ritornare

sui problemi che non riguardano i vari articoli, ma in genere il meccanismo della legge; anche perchè non c'è solo il disegno di legge originario del Governo, ma un nuovo disegno di legge di iniziativa parlamentare e un numero considerevole di emendamenti presentati dai colleghi della Commissione e del Governo, emendamenti che, se non cambiano la struttura di fondo del disegno di legge originario, contengono elementi innovativi sui quali bisogna lavorare.

Non credo che la situazione sia al punto in cui la lasciamo quando chiudiamo la discussione generale. Voglio dire che il Governo ha ritenuto opportuno presentare un gruppo di emendamenti che innovano non l'aspetto marginale del disegno di legge, ma l'aspetto generale.

S A L A R I . Chiedo scusa ai colleghi, specialmente a quelli nei confronti dei quali dovrò dimostrarvi di opinione divergente. Mi pare che nella passata legislatura, quando si è presentato un nuovo disegno di legge trattante la stessa materia, per la quale vi erano precedenti disegni di legge e sui quali si era svolta la discussione generale, questo ulteriore provvedimento è stato sempre recepito ed è stato trattato in sede di esame degli articoli. Invece questa sera si vorrebbe riaprire la discussione generale, non ho compreso bene per quali principi e per quali criteri.

La discussione generale sul patrocinio dei non abbienti mi pare sia stata esauriente. Essa riguarda l'aderenza di questo strumento legislativo al disegno costituzionale; e di ciò credo che abbia parlato a lungo, nel suo intervento, il senatore Fenoaltea, e ne ha fatto richiamo questa sera, opportunamente, il senatore Bardi.

Riguardo al criterio generale, siamo all'antico *fumus boni iuris*, che oggi ha assunto un'altra definizione e viene determinato con altra terminologia. Sono questi problemi generali di fondo che sottostanno ad ogni legge che disciplini, in pratica e in concreto, il diritto dei non abbienti in relazione ai giudizi che debbano iniziare.

Mi pare quindi che riaprire una discussione generale sui criteri che abbiamo già

discussi potrebbe significare perdere del tempo, ciò che questa Commissione non può assolutamente concedersi; infatti, siamo oberati di molti e gravosi problemi, che finora non siamo riusciti a portare, se non a piccolissimi passi, avanti. E il Paese aspetta, le carceri si agitano, ed è dell'altro giorno la notizia che, a Perugia, oltre 200 detenuti sono saliti sui tetti, hanno cominciato a lanciare tegole, pietre, hanno distrutto l'infermeria e via di questo passo.

Ora io vorrei fare appello alla sensibilità dei colleghi, perchè anche per questo disegno di legge si dichiari chiusa la discussione generale. Del disegno di legge presentato dai colleghi del partito comunista se ne discuterà durante l'esame dei singoli articoli e si procederà parallelamente, man mano che se ne presenterà l'opportunità.

F O L L I E R I . Il nuovo disegno di legge e, in definitiva, una stesura molto più ampia degli emendamenti che a suo tempo furono presentati dal senatore Tropeano e da altri colleghi del Gruppo comunista. Anche se è possibile utilizzare qualche emendamento del disegno di legge del senatore Tropeano ed altri, indubbiamente questo noi lo possiamo fare durante la discussione dei singoli articoli. C'è il fatto però che, a un certo punto, noi ci troveremo, come si dice in gergo sportivo, *handicappati* soprattutto quando si tratterà di scegliere il sistema che si dovrà usare per richiedere l'ammissione al patrocinio gratuito, o al patrocinio statale, perchè mentre nel disegno di legge presentato dal Governo vi sono stati solamente dei mutamenti, con gli emendamenti presentati, in ordine alle Commissioni che debbono prendere visione delle richieste, il senatore Tropeano e gli altri propongono un altro sistema, che potrebbe essere più rapido, ma che potrebbe avere anche molti inconvenienti. Comunque anche su questo, io credo, potremo trovare un punto d'incontro, quando dovremo stabilire e mantenere le Commissioni, sia pure strutturate diversamente, così come dice l'emendamento governativo, o se sia opportuno adottare il sistema introdotto nel disegno di legge presentato dagli onorevoli Tropeano ed altri.

Comunque sui principi fondamentali mi pare che ci siamo intesi e che sia gli emendamenti governativi, sia, soprattutto, il disegno di legge Tropeano, e anche gli emendamenti presentati da altra parte coincidano globalmente e sostanzialmente con quelle che furono le idee generali che noi abbiamo già largamente discusso.

Credo quindi che si possa procedere senz'altro, nella prossima riunione, all'esame degli articoli del disegno di legge per vedere se possiamo arrivare alla conclusione.

D E M A T T E I S . Quando poi sarà possibile, poichè avevo chiesto di parlare e il collega mi ha preceduto, vorrei dire qualche cosa in merito a questa discussione generale.

F I L E T T I . A me pare che non ci sia bisogno di una discussione di carattere generale, perchè già dal disegno di legge di parte comunista e dai vari emendamenti presentati dalle diverse parti, ritengo che ci sia l'indirizzo di ogni Gruppo sulla materia in discussione. Peraltro i criteri generali mi pare siano gli stessi che hanno formato oggetto della discussione; allorchè passeremo all'esame dei vari articoli potremo ricapitolare e scegliere con maggiore chiarezza e dovizia. Pertanto penso sia opportuno passare, nella prossima seduta, all'esame dei vari articoli.

D E M A T T E I S . Io non credo che si possa passare direttamente all'esame degli articoli, specialmente dopo gli emendamenti — alcuni dei quali completamente innovativi rispetto al disegno di legge — presentati dallo stesso Governo, indipendentemente dal testo presentato dal senatore Tropeano ed altri che rispecchia, tuttavia, sia pure ampliandolo un po', il concetto espresso in occasione della discussione generale.

Gli emendamenti presentati dal Governo sono apprezzabilmente innovativi, almeno per quanto riguarda determinati punti, il che potrebbe portare la Commissione ad orientamenti diversi da quelli che sono emersi dalla discussione generale e da quelli che

sono gli stessi emendamenti presentati dai vari Gruppi.

Sto per dire qualcosa che può sembrare in contraddizione con gli stessi emendamenti che a suo tempo sottoscrissi insieme ai colleghi Bardi e Zuccalà. Per esempio, gli emendamenti proposti dal Governo fissano in modo definitivo quali sono i criteri della non abbienza: cioè tutti coloro che non sono assoggettati alla imposta complementare debbono ritenersi non abbienti. Avremmo, quindi, un elemento certo per stabilire chi è non abbiente, salvo poi a considerare non abbiente anche colui che pur dovendo pagare l'imposta complementare potrebbe avere diritto alla difesa a carico dello Stato, perchè la sua situazione economica è diversa da quella che può sembrare ad un primo esame.

Il disegno di legge Tropeano, invece, indica certi mezzi: bisogna rivolgersi all'Ordine degli avvocati, fare delle dichiarazioni e via dicendo. Non voglio entrare adesso nel merito del disegno di legge proposto dal senatore Tropeano, ma solo sottolineare che il criterio che ci ha indicato è innovativo rispetto a quello proposto dal Governo.

Ora — ed ecco perchè sostengo che è necessario proseguire la discussione generale —, se la Commissione accetta o modifica o amplia questi criteri, è evidente che possono scaturire altre proposte che potrebbero snellire la procedura per l'ammissione del non abbiente alla difesa statale.

Quindi, non dobbiamo prescindere da tutto il materiale che ci è pervenuto successivamente e inoltrarci nell'esame degli articoli, ma dobbiamo tenere conto di questi fatti che potrebbero determinare la Commissione a dare un indirizzo forse diverso da quello che è emerso dalla discussione generale.

Per questi motivi, ritengo che sia opportuno perdere sia pure una o due giornate per esaminare se dobbiamo addentrarci *sic et simpliciter* nell'esame dei vari articoli e dei vari emendamenti così come sono stati presentati o se invece, alla stregua di questi nuovi elementi, non è il caso di dare una nuova impostazione al disegno di legge, che ad un certo momento vuole anche responsabilizzare il cittadino che si ritiene non abbiente ed evitare di ricorrere ad ogni pie'

sospinto alle Commissioni, anche quando una situazione di non abbenza può essere pacifica, incontestabile, incontestata.

F E N O A L T E A . In questa discussione che verte nel fare e non fare una nuova discussione generale, è opportuno richiamarsi ad un motivo di natura cronologica, che forse può aiutare a prendere una saggia decisione: sui nuovi emendamenti presentati dal Governo, che costituiscono una profonda innovazione rispetto al testo originario del disegno di legge d'iniziativa governativa, non si è svolta discussione. Ora, questo blocco di emendamenti proposti dal Governo, salvo questioni di scarsa importanza, riguarda quattro punti e se la Commissione — ed io non ne dubito — sa disciplinarsi, nel senso che sa attenersi strettamente a questi quattro punti, credo che si potrebbero scambiare alcune idee sul nuovo testo del disegno di legge governativo che non abbiamo ancora esaminato. I quattro punti sono: Commissioni (esistenza e competenza) *fumus boni iuris*, criterio di non abbenza, scelta del difensore.

Z U C C A L A' . Signor Presidente, mi riallaccio a quanto, con molta perspicacia, ha detto il collega Salari. Ma ci rendiamo conto — ed io credo di sì — che le innovazioni introdotte dal Governo sono frutto della discussione generale?

La discussione generale è stata produttiva, efficace, perchè ha prodotto questa nuova elaborazione di emendamenti da parte di tutti, non solo del Governo, ma anche da parte nostra e dello stesso senatore Tropeano il quale, appunto in conseguenza della discussione generale, ha presentato il suo disegno di legge.

È possibile che ogni frutto della discussione generale debba riprodurre una nuova discussione generale? Veramente andremmo all'infinito, tanto più che su questi quattro temi fondamentali, testè indicati dal collega Fenoaltea, si discuterà con una certa ampiezza nell'esame specifico dei singoli articoli.

Cioè, arrivati a questo punto, non dobbiamo più suggerire un orientamento gene-

rale, perchè l'orientamento già l'abbiamo ed è frutto della discussione generale.

Il senatore De Matteis ha testè indicato un problema certamente rilevante, ma sarà oggetto di esame nel corso della discussione dei singoli articoli. Quindi ritengo superfluo perdere altro tempo nella discussione generale.

F E N O A L T E A . È da tener presente che non si discutono gli articoli, si discutono gli emendamenti e si mettono ai voti. Chi prende la parola sull'articolo è colui che presenta un emendamento o vuol fare una dichiarazione di voto. La prassi è costante.

Z U C C A L A' . I quattro punti da lei indicati sono tutti oggetto di emendamenti.

C I F A R E L L I . Essendo poco assiduo ai lavori di questa Commissione, evidentemente ho il dovere della discrezione nei confronti dei problemi che si pongono. Purtroppo mi sembrano estremamente convincenti le argomentazioni addotte dai senatori Salari e Zuccalà. Quindi il mio orientamento è il loro stesso orientamento. Non sto qui ad esporne le ragioni, perchè la maniera migliore di economizzare il tempo è anzitutto quella di economizzarlo a titolo personale.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che praticamente il punto di incontro sia questo: tenere conto della situazione che si è creata, tenere conto delle osservazioni fatte per una ampia discussione degli articoli e dei singoli emendamenti.

Ora, proseguire nella discussione generale, significherebbe perdere ancora altro tempo. Del resto — così mi riferiva poc'anzi il senatore Zuccalà, che ha presieduto le precedenti sedute — la discussione generale era già stata dichiarata chiusa. Ora, qual è il fatto nuovo? Il disegno di legge presentato da alcuni colleghi e per il quale abbiamo deciso la discussione congiunta con il disegno di legge d'iniziativa governativa.

Veramente non vedo il motivo perchè si debba continuare una discussione generale, quando è prevedibile che l'esame dei singoli emendamenti sarà ampio e in quella sede

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)22^a SEDUTA (29 maggio 1969)

ognuno potrà esporre le proprie osservazioni anche di indole generale, data la particolarità del provvedimento.

M A N N I R O N I . È da tenere presente, inoltre, che si decise di dichiarare chiusa la discussione generale dopo che si era appreso che i colleghi comunisti avevano presentato una loro proposta di legge.

P R E S I D E N T E . Quindi ritengo che, senza procedere ad una votazione, il che non sarebbe simpatico — consentitemi di usare questa espressione —, si possa tutti d'accor-

do considerare chiusa la discussione generale. Nella prossima riunione si potrà procedere all'esame degli articoli, che si svolgerà nel modo più ampio possibile.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione congiunta dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,05.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI